



CORTE
DEI CONTI
EUROPEA

IT

Parere 03/2022

(presentato in virtù dell'articolo 322, paragrafo 2,
del TFUE)

**sulla proposta di regolamento
del Consiglio concernente
le modalità e la procedura
di messa a disposizione
delle risorse proprie basate sul
sistema per lo scambio di quote
di emissioni, sul meccanismo
di adeguamento del carbonio
alle frontiere e sugli utili
riassegnati, nonché le misure
per far fronte al fabbisogno
di tesoreria [2022/0071(NLE)],
presentata dalla Commissione**

Indice

	Paragrafo
Introduzione	01 - 16
Nuove risorse proprie previste per finanziare NextGenerationEU	05 - 11
Risorsa propria basata sulla revisione del sistema di scambio di quote di emissioni dell'UE	05 - 06
Risorsa propria basata sul meccanismo di adeguamento del carbonio alle frontiere	07 - 08
Risorsa propria basata sulla quota degli utili residui assegnati agli Stati membri dalle imprese multinazionali più grandi e più redditizie	09 - 11
Messa a disposizione delle risorse proprie	12 - 13
La proposta in esame	14 - 16
Osservazioni	17 - 38
Osservazioni generali	17 - 19
Osservazioni specifiche	20 - 38
Disposizioni generali	21
Contabilizzazione delle risorse proprie	22 - 24
Calcolo delle risorse proprie	25
Messa a disposizione delle risorse proprie	26 - 33
Pagamento con riserva e procedura di riesame	34 - 36
Disposizioni finali	37 - 38
Modifiche alla proposta suggerite	39
Conclusioni	40 - 46
Progressi compiuti nell'introduzione di nuove risorse proprie	40 - 41
Necessità di una maggiore coerenza tra le norme di gestione delle risorse proprie	42 - 43
Necessità di consolidare in un unico atto legislativo tutte le norme per la messa a disposizione delle risorse proprie	44
Dettagli insufficienti per effettuare una valutazione adeguata	45 - 46

Allegato

Modifiche che la Corte suggerisce di apportare alla proposta e osservazioni su quest'ultima

LA CORTE DEI CONTI DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 322, paragrafo 2,

vista la proposta di regolamento del Consiglio concernente le modalità e la procedura di messa a disposizione delle risorse proprie basate sul sistema per lo scambio di quote di emissioni, sul meccanismo di adeguamento del carbonio alle frontiere e sugli utili riassegnati, nonché le misure per far fronte al fabbisogno di tesoreria, presentata dalla Commissione e adottata il 14 marzo 2022¹,

vista la richiesta di un parere presentata dal Consiglio e pervenuta alla Corte il 30 marzo 2022,

vista la decisione (UE, Euratom) 2020/2053 del Consiglio, del 14 dicembre 2020, relativa al sistema delle risorse proprie dell'Unione europea e che abroga la decisione 2014/335/UE, Euratom²,

visto il regolamento (UE, Euratom) n. 609/2014 del Consiglio concernente le modalità e la procedura di messa a disposizione delle risorse proprie tradizionali e delle risorse proprie basate sull'IVA e sull'RNL, nonché le misure per far fronte al fabbisogno di tesoreria³, modificato da ultimo dal regolamento (UE, Euratom) 2022/615 del 5 aprile 2022⁴,

visto il regolamento (UE, Euratom) 2021/770 del Consiglio, del 30 aprile 2021, concernente il calcolo della risorsa propria basata sui rifiuti di imballaggio di plastica non riciclati, le modalità e la procedura di messa a disposizione di tale risorsa, le misure per far fronte al fabbisogno di tesoreria, nonché taluni aspetti della risorsa propria basata sul reddito nazionale lordo⁵,

visti i precedenti pareri⁶ della Corte dei conti europea sul sistema delle risorse proprie dell'UE, in particolare i pareri 05/2018 e 02/2021,

¹ COM(2022) 101 final, 2022/0071 (NLE) del 14.3.2022.

² GU L 424 del 15.12.2020, pag. 1.

³ GU L 168 del 7.6.2014, pag. 39.

⁴ GU L 115 del 13.4.2022, pag. 51.

⁵ GU L 165 dell'11.5.2021, pag. 15.

⁶ Pareri 02/2021 (GU C 402I del 5.10.2021, pag. 1), 11/2020 (GU C 26 del 22.1.2021, pag. 1), 05/2018 (GU C 431 del 29.11.2018, pag. 1), 07/2015 (GU C 5 dell'8.1.2016, pag. 1), 07/2014

considerando quanto segue:

- 1) nel suo documento di riflessione sul futuro delle finanze dell'UE⁷, la Commissione ha sottolineato che l'attuale approccio al finanziamento è estremamente complicato, opaco e denso di complessi meccanismi correttivi e che, in futuro, il sistema dovrà essere semplice, equo e trasparente;
- 2) nella sua risoluzione sulla riforma del sistema di risorse proprie dell'UE, adottata nel marzo 2018, il Parlamento europeo ha sottolineato le carenze delle modalità di finanziamento del bilancio dell'UE e ha invitato a realizzare riforme di più ampia portata. In particolare, ha chiesto di introdurre nuove e differenti categorie di risorse proprie e di abolire tutte le correzioni e rettifiche⁸.

HA ADOTTATO IL SEGUENTE PARERE:

(GU C 459 del 19.12.2014, pag. 1), 02/2012 (GU C 112 del 18.4.2012, pag. 1), 02/2008 (GU C 192 del 29.7.2008, pag. 1), 02/2006 (GU C 203 del 25.8.2006, pag. 50), 04/2005 (GU C 167 del 7.7.2005, pag. 1) e 07/2003 (GU C 318 del 30.12.2003, pag. 1).

⁷ COM(2017) 358 final del 28.6.2017.

⁸ Risoluzione del Parlamento europeo del 14 marzo 2018 sulla riforma del sistema di risorse proprie dell'Unione europea (2017/2053(INI)).

Introduzione

01 NextGenerationEU (“NGEU”) è lo strumento temporaneo dell’UE volto ad aiutare gli Stati membri a ridurre l’impatto socioeconomico della pandemia di COVID-19 e a riprendere il percorso verso una crescita sostenibile. Nel quadro di tale strumento saranno messi a disposizione finanziamenti per un massimo di 750 miliardi di euro raccolti sui mercati dei capitali. L’UE ha bisogno di entrate sufficienti per coprire i rimborsi del sostegno finanziario a fondo perduto fornito agli Stati membri a titolo dell’NGEU. Il calendario dei rimborsi previsto va fino alla fine del 2058⁹.

02 In virtù dell’accordo interistituzionale (AI) nell’ambito del quadro finanziario pluriennale (QFP) per il periodo 2021-2027¹⁰, il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione hanno concordato una tabella di marcia per l’introduzione di nuove risorse proprie sufficienti al fine di coprire un importo pari alle spese previste connesse ai rimborsi a titolo dell’NGEU. Detta tabella di marcia prevede la proposta da parte della Commissione di cinque nuove risorse proprie, tre nel 2021 e due nel 2024, nonché la loro introduzione rispettivamente per gli esercizi 2023 e 2026.

03 Il 22 dicembre 2021 la Commissione ha proposto una modifica della decisione sulle risorse proprie (DRP)¹¹ per introdurre gradualmente tre nuove categorie di risorse proprie a partire dal 2023: una prima basata sulla revisione del sistema di scambio di quote di emissioni dell’UE, una seconda sul meccanismo di adeguamento del carbonio alle frontiere e una terza sulla quota degli utili residui assegnati agli Stati membri dalle imprese multinazionali più grandi e più redditizie. Detta proposta non è ancora stata adottata. Nel contempo, la Commissione si è impegnata a proporre nuove norme nel primo semestre del 2022 per mettere a disposizione le nuove risorse proprie.

⁹ Regolamento (UE) 2020/2094 del Consiglio, del 14 dicembre 2020, che istituisce uno strumento dell’Unione europea per la ripresa, a sostegno della ripresa dopo la crisi COVID-19 (GU L 433I del 22.12.2020, pag. 23).

¹⁰ Accordo interistituzionale del 16 dicembre 2020 tra il Parlamento europeo, il Consiglio dell’Unione europea e la Commissione europea sulla disciplina di bilancio, sulla cooperazione in materia di bilancio e sulla sana gestione finanziaria, nonché su nuove risorse proprie, compresa una tabella di marcia per l’introduzione di nuove risorse proprie (GU L 433I del 22.12.2020, pag. 28).

¹¹ Proposta di decisione del Consiglio recante modifica della decisione (UE, Euratom) 2020/2053 relativa al sistema delle risorse proprie dell’Unione europea, COM(2021) 570 final, 2021/0430 (CNS).

04 Il 14 marzo 2022 la Commissione ha presentato al Consiglio una proposta di regolamento concernente le modalità e la procedura di messa a disposizione delle risorse proprie basate sul sistema per lo scambio di quote di emissioni, sul meccanismo di adeguamento del carbonio alle frontiere e sugli utili riassegnati, nonché le misure per far fronte al fabbisogno di tesoreria (di seguito: “la proposta”). Il 30 marzo 2022 il Consiglio ha chiesto alla Corte dei conti europea di formulare un parere in merito.

Nuove risorse proprie previste per finanziare NextGenerationEU

Risorsa propria basata sulla revisione del sistema di scambio di quote di emissioni dell’UE

05 Il sistema di scambio di quote di emissioni (ETS) dell’UE è il mercato del carbonio dell’UE attraverso il quale le imprese acquistano o ricevono quote di emissioni. La Commissione propone che il 25 % delle entrate generate dallo scambio di quote di emissioni, nell’ambito di quelle calcolate per le risorse proprie, sia destinato al bilancio dell’UE. Di queste entrate fanno parte le entrate provenienti dall’attuale ETS per gli impianti fissi e il trasporto aereo, di cui verrebbero messe all’asta quote ulteriori, dall’estensione dell’ETS al trasporto marittimo e dall’introduzione di un regime di scambio di quote di emissioni separato per il trasporto stradale e gli edifici.

06 Nella DRP (cfr. paragrafo **03**) la Commissione ha inoltre proposto un meccanismo temporaneo di solidarietà. Tale meccanismo introduce “un contributo massimo per gli Stati membri a basso reddito e ad alta intensità di carbonio e un contributo minimo per gli Stati membri ad alto reddito e con basse emissioni di carbonio”. La Commissione stima che la risorsa propria basata sull’ETS genererà in media circa 12 miliardi di euro all’anno per il bilancio dell’UE nel periodo 2026-2030.

Risorsa propria basata sul meccanismo di adeguamento del carbonio alle frontiere

07 Il meccanismo di adeguamento del carbonio alle frontiere (CBAM) fissa un prezzo del carbonio sulle importazioni nell’UE la cui produzione è soggetta a emissioni, corrispondente all’importo che sarebbe stato pagato se le merci fossero state prodotte

nel mercato unico. L'adozione del CBAM è attualmente in fase di discussione legislativa¹².

08 Per importare tali prodotti nell'UE, gli importatori dovranno acquistare un certificato CBAM, il cui prezzo sarà calcolato sulla base del prezzo d'asta medio settimanale delle quote ETS, espresso in euro per tonnellata di CO₂ emessa. La Commissione propone che il 75 % delle entrate riscosse dagli Stati membri a titolo del CBAM sia destinato al bilancio dell'UE. Questo meccanismo dovrebbe iniziare a generare entrate per il bilancio dell'UE al termine del periodo transitorio previsto per il 2023-2025. Si stima che il meccanismo genererà in media circa 1 miliardo di euro all'anno per il bilancio dell'UE nel periodo 2026-2030.

Risorsa propria basata sulla quota degli utili residui assegnati agli Stati membri dalle imprese multinazionali più grandi e più redditizie

09 La Commissione propone che gli Stati membri versino un contributo nazionale al bilancio dell'UE in base alla percentuale degli utili residui riassegnati agli Stati membri dalle imprese multinazionali più grandi e più redditizie. Gli Stati membri potranno ricevere una quota degli utili riassegnati relativi ai beni o ai servizi forniti dalle imprese multinazionali e utilizzati o consumati all'interno delle rispettive giurisdizioni.

10 Questa risorsa propria si basa sulla riforma del quadro fiscale internazionale concordata nell'ottobre 2021 da oltre 130 membri del quadro inclusivo OCSE/G20 sull'erosione della base imponibile e sul trasferimento degli utili. Il "primo pilastro" di tale accordo mira a consentire ai paesi aderenti di tassare una quota degli utili residui delle maggiori imprese multinazionali al mondo, una proposta attualmente in fase di discussione a livello internazionale. Di conseguenza, la Commissione non ha ancora adottato una proposta di legislazione settoriale.

11 A titolo di questa risorsa propria proposta, gli Stati membri verserebbero al bilancio dell'UE il 15 % della quota di utili imponibili delle imprese multinazionali loro assegnata. Si stima che tale risorsa propria genererà entrate per il bilancio dell'UE comprese tra 2,5 e 4 miliardi di euro all'anno.

¹² Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un meccanismo di adeguamento del carbonio alle frontiere, COM(2021) 564 final, 2021/0214(COD).

Messa a disposizione delle risorse proprie

12 I “regolamenti sulla messa a disposizione”, che integrano la DRP, costituiscono i pilastri del sistema di finanziamento dell’UE. Stabiliscono le procedure e i termini ultimi per mettere le risorse proprie a disposizione della Commissione, come indicato di seguito:

- o il regolamento n. 609/2014 (“MAR1”) concerne le risorse proprie tradizionali (RPT) e le risorse proprie basate sull’imposta sul valore aggiunto (IVA) e sul reddito nazionale lordo (RNL);
- o il regolamento 2021/770 (“MAR2”) concerne la risorsa propria basata sui rifiuti di imballaggio di plastica non riciclati.

13 Se adottate, le modifiche proposte alla DRP descritte ai paragrafi **05-11** introdurranno tre nuove risorse proprie nel sistema di finanziamento dell’UE. Sebbene tali modifiche siano attualmente oggetto di discussione legislativa, la Commissione ha presentato già in questa fase iniziale una proposta volta all’introduzione di uno specifico “regolamento sulla messa a disposizione” per le nuove risorse proprie (“MAR3”) (cfr. paragrafo **04**). Il parere formulato dalla Corte in merito a detta proposta figura qui di seguito.

La proposta in esame

14 La Commissione ritiene che la proposta aggiunga modalità pratiche, tra cui misure di controllo, supervisione e riesame per le risorse proprie aggiuntive proposte nella DRP modificata. La struttura della proposta riprende le disposizioni dei regolamenti MAR1 e MAR2 per quanto riguarda la conservazione dei documenti, la cooperazione amministrativa, la contabilizzazione delle risorse proprie, le disposizioni di tesoreria e contabili e la gestione della tesoreria.

15 La proposta stabilisce norme per la messa a disposizione delle tre risorse proprie aggiuntive e contiene disposizioni sui pagamenti con riserva e le procedure di riesame, nonché sugli interessi dovuti in caso di messa a disposizione tardiva delle risorse proprie.

16 Nella proposta, la Commissione ribadisce che le disposizioni sulla messa a disposizione di tutte le risorse proprie dovrebbero “confluire assieme” una volta raggiunto l’accordo sulla proposta, al fine di evitare la coesistenza di più

regolamenti (MAR1, MAR2 e MAR3) e di garantire coerenza giuridica conformemente all'agenda "Legiferare meglio" dell'UE¹³.

¹³ Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni, "Legiferare meglio: unire le forze per produrre leggi migliori", COM(2021) 219 final del 29.4.2021.

Osservazioni

Osservazioni generali

17 Ad eccezione della componente principale della risorsa propria proposta basata sull'ETS, la legislazione settoriale per le nuove risorse proprie delineata nella proposta non è stata ancora approvata. Il processo legislativo per estendere l'ETS alle emissioni prodotte dal trasporto marittimo e stradale e dagli edifici, nonché per adottare il CBAM, non è ancora stato completato. Inoltre, resta ancora da stabilire la base per il calcolo degli utili residui assegnati agli Stati membri dalle imprese multinazionali più grandi e più redditizie. Poiché i lavori sulla convenzione multilaterale per l'attuazione del quadro inclusivo dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economici (OCSE) e del G20 sull'erosione della base imponibile e sul trasferimento degli utili¹⁴ sono attualmente in corso, la Commissione ha annunciato che presenterà una proposta di direttiva del Consiglio nel corso del 2022.

18 Di conseguenza, la Commissione non ha ancora definito procedure interne per la gestione delle nuove risorse proprie proposte, quali le procedure di calcolo, accertamento e recupero delle entrate. La mancanza di informazioni disponibili sul funzionamento di tali processi limita l'estensione del presente parere.

19 In passato la Corte ha segnalato la complessità e la mancanza di trasparenza del sistema delle risorse proprie¹⁵. A seguito della modifica della DRP proposta dalla Commissione, che aggiunge tre nuove risorse proprie, la proposta introduce norme e metodi specifici per mettere tali risorse a disposizione che differiscono da quelli applicabili alle risorse proprie esistenti (cfr. paragrafi [21-38](#)). Secondo la Corte, il sistema di finanziamento dell'UE resta pertanto complesso.

¹⁴ Dichiarazione su una soluzione a due pilastri per affrontare le sfide fiscali derivanti dalla digitalizzazione dell'economia, progetto di accordo OCSE/G20 sull'erosione della base imponibile e sul trasferimento degli utili, 8 ottobre 2021.

¹⁵ Nei pareri 02/2012 e 02/2006, la Corte ha espresso preoccupazione circa la complessità e mancanza di trasparenza dell'attuale e del precedente sistema delle risorse proprie che finanziano il bilancio dell'UE.

Osservazioni specifiche

20 In aggiunta ai punti summenzionati, la Corte formula osservazioni specifiche sui seguenti capi della proposta (con riferimento alle disposizioni pertinenti):

- a) “Disposizioni generali” (articoli 1-4 della proposta);
- b) “Contabilizzazione delle risorse proprie” (articoli 5 e 6 della proposta);
- c) “Calcolo delle risorse proprie” (articoli 7-9 della proposta);
- d) “Messa a disposizione delle risorse proprie” (articoli 10-17 della proposta);
- e) “Pagamento con riserva e procedura di riesame” (articoli 18 e 19 della proposta);
- f) “Disposizioni finali” (articoli 21 e 22 della proposta).

Disposizioni generali

21 La Commissione propone che il **periodo di conservazione dei documenti giustificativi** sia di tre anni per la risorsa propria basata sull’ETS e di cinque anni per le risorse proprie basate sul CBAM e sugli utili riassegnati¹⁶. Per le altre risorse proprie esistenti si applicano già periodi diversi per la conservazione dei documenti: tre anni per le RPT, quattro anni per le risorse proprie basate sull’RNL e sull’IVA e cinque anni per la risorsa propria basata sui rifiuti di imballaggio di plastica non riciclati. Pur rilevando che i periodi proposti per la conservazione dei documenti giustificativi differiscono tra loro, la Corte accoglie con favore il fatto che siano coerenti con il termine ultimo per la rettifica di ciascuna risorsa propria (cfr. paragrafo **32**).

Contabilizzazione delle risorse proprie

22 Per quanto riguarda la contabilizzazione delle risorse proprie, la proposta prevede **l’utilizzo di anni di riferimento diversi per il calcolo dei contributi** per un dato bilancio (cfr. *figura 1*):


- o l’esercizio finanziario nel caso della risorsa propria basata sull’ETS¹⁷;

¹⁶ Articolo 2 della proposta.

¹⁷ Articolo 5, paragrafo 3, e articolo 7, paragrafo 1, della proposta.

- due anni prima dell'esercizio finanziario nel caso della risorsa propria basata sul CBAM¹⁸;
- tre anni prima dell'esercizio finanziario nel caso della risorsa propria basata sugli utili riassegnati¹⁹.

Figura 1 – Periodo di calcolo per le diverse risorse proprie



* I contributi ETS si basano su cifre definitive, mentre gli adeguamenti per il meccanismo temporaneo di solidarietà (cfr. paragrafo 06) sono basati su previsioni.

Fonte: Corte dei conti europea, sulla base del regolamento (UE, Euratom) 2021/770 del Consiglio, del regolamento (UE, Euratom) n. 609/2014 del Consiglio e della proposta.

23 Mentre l'approccio proposto per la risorsa propria basata sull'ETS è simile a quello utilizzato per le RPT, l'approccio proposto per le risorse proprie basate sul CBAM e sugli utili riassegnati dissocia l'anno di riferimento per il calcolo dei contributi nazionali dall'anno in cui tali contributi sono necessari per il bilancio dell'UE. Ciò significa che il contributo degli Stati membri al bilancio dell'UE è scollegato dall'anno di riferimento in cui le spese devono essere finanziate.

24 L'approccio per le risorse proprie basate sul CBAM e sugli utili riassegnati differisce dagli approcci esistenti utilizzati per le risorse proprie attualmente operative e per la risorsa propria proposta basata sull'ETS. Le risorse proprie basate sull'RNL, sull'IVA e sui rifiuti di imballaggio di plastica non riciclati sono tutte iscritte a bilancio

¹⁸ Articolo 5, paragrafo 4, e articolo 8 della proposta.

¹⁹ Articolo 5, paragrafo 5, e articolo 9 della proposta.

sulla base di previsioni degli importi per l'esercizio finanziario. Quest'ultimi sono stabiliti in anticipo e poi adeguati nel corso degli esercizi successivi (attraverso il meccanismo dei saldi e adeguamenti dei saldi). Ciononostante, la Corte riconosce che il metodo proposto per le risorse proprie basate sul CBAM e sugli utili riassegnati aumenta la prevedibilità, il che potrebbe anche ridurre l'onere amministrativo connesso alla gestione delle risorse proprie, non essendo necessaria una procedura di bilanciamento negli anni seguenti.

Calcolo delle risorse proprie

25 I metodi proposti per il calcolo delle tre nuove risorse proprie²⁰ dipendono in grande misura dall'approvazione della modifica della DRP proposta dalla Commissione, dall'approvazione della legislazione settoriale in fase di discussione legislativa o non ancora proposta e dall'elaborazione di procedure per la loro gestione (cfr. paragrafi **17** e **18**). Pertanto, la Corte non è in grado di effettuare una valutazione globale delle disposizioni proposte per il calcolo di tali nuove fonti di entrate.

Messa a disposizione delle risorse proprie

Tempistica per la messa a disposizione delle risorse proprie

26 La proposta della Commissione prevede che tutte le nuove risorse proprie siano messe a disposizione il primo giorno lavorativo del mese:

- la risorsa propria basata sull'ETS dovrà essere messa a disposizione il primo giorno lavorativo del secondo mese successivo a quello in cui ha avuto luogo l'accertamento²¹;
- la risorsa propria basata sugli utili riassegnati dovrà essere messa a disposizione il primo giorno lavorativo di ogni mese (gli importi corrispondono a un dodicesimo dell'estratto trasmesso dagli Stati membri nel corso dell'esercizio precedente)²²;
- per la risorsa propria basata sul CBAM, i fondi dovranno essere messi a disposizione annualmente il primo giorno lavorativo del mese di febbraio²³.

²⁰ Articoli 7-9 della proposta.

²¹ Articolo 11 della proposta.

²² Articolo 15 della proposta.

²³ Articolo 13 della proposta.

27 Anche le risorse proprie esistenti devono essere messe a disposizione il primo giorno lavorativo di ogni mese (ad eccezione delle RPT, che devono essere rese disponibili il primo giorno lavorativo successivo al diciannovesimo giorno del secondo mese successivo a quello in cui ha avuto luogo l'accertamento). La Corte accoglie con favore l'allineamento delle tempistiche per la messa a disposizione delle risorse proprie.

Bilanciamento, rettifiche e adeguamenti

28 La proposta prevede una procedura per bilanciare l'“importo totale dell'adeguamento”²⁴ della risorsa propria basata sull'ETS²⁵. Tale procedura mira a integrare i dati più recenti relativi all'RNL e all'ETS al fine di adeguare nel corso degli esercizi successivi i contributi versati dagli Stati membri in un determinato anno. La Commissione informerà gli Stati membri, entro l'1 febbraio, dei risultati di tale procedura di bilanciamento e ciascuno Stato membro iscriverà nei conti l'importo netto risultante il primo giorno lavorativo del mese di marzo dell'anno successivo.

29 La proposta stabilisce inoltre disposizioni per la rettifica e l'adeguamento delle risorse proprie basate sul CBAM²⁶ e sugli utili riassegnati²⁷. Tali rettifiche e adeguamenti modificheranno i contributi versati in un determinato anno e saranno registrati nell'estratto relativo all'esercizio successivo. Per la risorsa propria basata sul CBAM, gli Stati membri dovranno mettere a disposizione gli importi degli adeguamenti particolari il primo giorno lavorativo del mese di febbraio dell'anno successivo a quello in cui ciascuno Stato membro ha trasmesso il proprio estratto annuo. Per la risorsa propria basata sugli utili riassegnati, gli adeguamenti dovranno essere messi a disposizione in dodicesimi il primo giorno lavorativo di ogni mese nell'anno successivo a quello in cui ciascuno Stato membro trasmette il proprio estratto annuo. La disposizione proposta non indica un termine entro il quale la Commissione deve comunicare tali rettifiche e adeguamenti agli Stati membri, affinché quest'ultimi possano includerli, se necessario, nel successivo estratto annuo. La fissazione di tale termine ultimo migliorerebbe ulteriormente la prevedibilità per gli Stati membri.

²⁴ Articolo 7, paragrafo 4, della proposta.

²⁵ Articolo 12 della proposta.

²⁶ Articolo 14 della proposta.

²⁷ Articolo 16 della proposta.

30 Le procedure proposte differiscono per alcuni aspetti da quelle applicate alle risorse proprie esistenti. Per le risorse proprie basate sull'IVA e sull'RNL, i risultati della procedura di bilanciamento, che comprende alcune rettifiche, devono essere comunicati dalla Commissione entro l'1 febbraio e ciascuno Stato membro deve iscrivere l'importo netto nei conti il primo giorno lavorativo del mese di marzo dell'anno successivo. Per la risorsa propria basata sui rifiuti di imballaggio di plastica non riciclati, gli importi dovranno essere messi a disposizione il primo giorno lavorativo del mese di giugno dello stesso anno.

31 La Corte riconosce che i saldi previsionali nonché le rettifiche e gli adeguamenti delle entrate riscosse possono essere disciplinati da norme diverse; tuttavia, essi perseguono tutti l'obiettivo di rivedere gli importi delle risorse proprie messi a disposizione in esercizi precedenti. La Corte ritiene pertanto che vi siano margini di armonizzazione al fine di ridurre la complessità.




Termine ultimo per le rettifiche

32 Secondo la proposta della Commissione, la risorsa propria basata sull'ETS può essere rettificata solo entro il 31 dicembre del terzo anno successivo all'anno in questione²⁸. Si tratta dello stesso termine ultimo previsto per le RPT. Per le risorse proprie basate sul CBAM e sugli utili riassegnati, il termine ultimo proposto per le rettifiche è il 31 luglio del quinto anno²⁹. La *tabella 1* illustra un raffronto tra i termini ultimi applicabili alle rettifiche per le risorse proprie proposte e quelli applicabili alle risorse proprie esistenti. Per ciascuna risorsa propria vige un termine ultimo diverso dopo il quale le eventuali rettifiche apportate non possono più essere prese in considerazione ai fini delle risorse proprie. Sebbene tali differenze possano essere giustificate in una certa misura dalle caratteristiche specifiche di ciascuna risorsa propria, la Corte ritiene che vi sia margine per un migliore allineamento dei termini ultimi per le rettifiche.

²⁸ Articolo 6 della proposta.

²⁹ Articolo 14, paragrafo 3, e articolo 16, paragrafo 3, della proposta.

Tabella 1 – Termine ultimo per le rettifiche (prescrizione) per le diverse risorse proprie

Tipo di risorsa propria 	Base giuridica 	Termine ultimo per le rettifiche 
RPT	Regolamento n. 609/2014 (MAR1)	31 dicembre del <u>terzo anno</u>
Risorsa propria basata sull'IVA	Regolamento n. 1553/1989	31 luglio del <u>quarto anno</u>
Risorsa propria basata sull'RNL	Regolamento n. 609/2014 (MAR1)	30 novembre del <u>quarto anno</u>
Risorsa propria basata sui rifiuti di imballaggio di plastica non riciclati	Regolamento 2021/770 (MAR2)	31 luglio del <u>quinto anno</u>
Risorsa propria basata sull'ETS	Proposta (articolo 6)	31 dicembre del <u>terzo anno</u>
Risorsa propria basata sul CBAM	Proposta (articolo 14)	31 luglio del <u>quinto anno</u>
Risorsa propria basata sugli utili riassegnati	Proposta (articolo 16)	31 luglio del <u>quinto anno</u>

Fonte: Corte dei conti europea, sulla base del regolamento (UE, Euratom) 2021/770 del Consiglio, del regolamento (CEE, Euratom) n. 1553/1989 del Consiglio, del regolamento (UE, Euratom) n. 609/2014 del Consiglio e della proposta.

Interessi sugli importi messi a disposizione tardivamente

33 Gli interessi dovuti sugli importi messi a disposizione tardivamente sono calcolati conformemente all'approccio di cui al regolamento MAR1, con una soglia di 1 000 euro al di sotto della quale non si applicano gli interessi di recupero³⁰. La Corte accoglie con favore il fatto che tale soglia corrisponda al valore fissato per le RPT e le risorse proprie basate sull'IVA e sull'RNL, ma constata che, per la risorsa propria basata sui rifiuti di imballaggio di plastica non riciclati, la soglia al di sotto della quale si rinuncia a

³⁰ Articolo 17 della proposta.

recuperare gli interessi dovuti sugli importi messi a disposizione tardivamente è di soli 500 euro³¹.

Pagamento con riserva e procedura di riesame

34 Il **pagamento con riserva** è consentito solo per le risorse proprie basate sul CBAM e sugli utili riassegnati³². Tali procedure esistono anche per le RPT e la risorsa propria basata sull'IVA. La Corte osserva, tuttavia, che la normativa vigente e quella proposta non prevedono tale possibilità per le risorse proprie basate sull'ETS, sull'RNL e sui rifiuti di imballaggio di plastica non riciclati.

35 La proposta indica che la **procedura di riesame** si applica alle risorse proprie basate sul CBAM e sugli utili riassegnati³³. Si tratta di una procedura molto simile a quella impiegata per le RPT, introdotta di recente dal regolamento MAR1³⁴. Ciononostante, tale procedura differisce da quelle stabilite nel regolamento (CEE, Euratom) n. 1553/89 del Consiglio per la risorsa propria basata sull'IVA e nel regolamento MAR2 per la risorsa propria basata sui rifiuti di imballaggio di plastica non riciclati. Inoltre, la Corte osserva che la Commissione non ha proposto l'introduzione di una procedura di riesame per la risorsa propria basata sull'ETS. Nella **tabella 2** viene presentata un'analisi comparativa delle procedure di riesame applicabili alle risorse proprie proposte e a quelle esistenti.








³¹ Cfr. articolo 11, paragrafo 3, del regolamento (UE, Euratom) 2021/770 del Consiglio, del 30 aprile 2021, concernente il calcolo della risorsa propria basata sui rifiuti di imballaggio di plastica non riciclati, le modalità e la procedura di messa a disposizione di tale risorsa, le misure per far fronte al fabbisogno di tesoreria, nonché taluni aspetti della risorsa propria basata sul reddito nazionale lordo.

³² Articolo 18 della proposta.

³³ Articolo 19 della proposta.

³⁴ Regolamento (UE, Euratom) 2022/615 del Consiglio, del 5 aprile 2022, che modifica il regolamento (UE, Euratom) n. 609/2014 al fine di migliorare la prevedibilità per gli Stati membri e di chiarire le procedure di risoluzione delle controversie al momento della messa a disposizione delle risorse proprie tradizionali e delle risorse proprie basate sull'IVA e sull'RNL, GU L 115 del 13.4.2022, pag. 51.

Tabella 2 – Raffronto tra le procedure di riesame in materia di risorse proprie ai sensi degli atti giuridici in vigore e quelle previste dalla proposta

Tipo di risorsa propria	Base giuridica	La procedura si conclude con una decisione della Commissione	Possibilità per lo Stato membro di presentare un ricorso per annullamento dinanzi alla Corte di giustizia dell'Unione europea (CGUE)	Possibilità per lo Stato membro di avviare un'azione per arricchimento senza causa dinanzi alla CGUE
▼	▼	▼	▼	▼
RPT	Regolamento n. 609/2014 (MAR1)			
Risorsa propria basata sull'IVA	Regolamento n. 1553/1989			
Risorsa propria basata sull'RNL	Regolamento n. 609/2014 (MAR1)	Nessuna procedura di riesame prevista		
Risorsa propria basata sui rifiuti di imballaggio di plastica non riciclati	Regolamento 2021/770 (MAR2)			
Risorsa propria basata sull'ETS	Proposta	Nessuna procedura di riesame prevista		
Risorsa propria basata sul CBAM	Proposta			
Risorsa propria basata sugli utili riassegnati	Proposta			

Fonte: Corte dei conti europea, sulla base del regolamento (UE, Euratom) 2021/770 del Consiglio, del regolamento (CEE, Euratom) n. 1553/1989 del Consiglio, del regolamento (UE, Euratom) n. 609/2014 del Consiglio e della proposta.

36 Nel parere 02/2021, la Corte ha suggerito di proporre un'unica procedura di riesame per la messa a disposizione delle risorse proprie, in quanto l'esistenza di procedure di riesame diverse aumenta la complessità del sistema di finanziamento dell'UE. La Corte conferma la sua posizione e ribadisce che "tale procedura dovrebbe trovare un punto d'equilibrio fra il diritto degli Stati membri alla difesa e l'onere amministrativo che ne potrebbe discendere per la Commissione. Si dovrebbe tener

conto anche delle caratteristiche specifiche delle singole fonti di entrate e dei rispettivi quadri giuridici”³⁵.

Disposizioni finali

37 La Commissione propone che l’attuale regolamento si applichi a partire dall’1 gennaio 2023. Tuttavia, le disposizioni relative all’**entrata in vigore** della risorsa propria basata sugli utili riassegnati si applicheranno a decorrere dalla data di applicazione di una direttiva non ancora elaborata e approvata o dal giorno dell’entrata in vigore della convenzione multilaterale, se posteriore³⁶. Ciò genera incertezza riguardo al momento in cui gli effetti di tale risorsa propria cominceranno a manifestarsi.

38 La Corte osserva inoltre che le modifiche proposte alla direttiva ETS (cfr. paragrafo **05**) e alla legislazione settoriale sul CBAM (cfr. paragrafo **07**) potrebbero non essere approvate entro l’1 gennaio 2023, il che potrebbe causare un ritardo nell’applicazione delle risorse proprie associate nonché avere un impatto significativo sui bilanci degli Stati membri, a causa del calcolo retroattivo dei contributi nazionali al momento dell’entrata in vigore della DRP.

³⁵ Cfr. suggerimento 2 del parere 02/2021.

³⁶ Articolo 22 della proposta.

Modifiche alla proposta suggerite

39 Nell'*allegato* si riportano le lievi modifiche alla proposta suggerite e alcune osservazioni su un punto specifico della proposta. La Corte non suggerisce alcuna modifica nei casi in cui le norme per la messa a disposizione di nuove risorse proprie differiscono da quelle applicate alle risorse proprie tradizionali, alle risorse basate sull'RNL, sull'IVA e sui rifiuti di imballaggio di plastica non riciclati.

Conclusioni

Progressi compiuti nell'introduzione di nuove risorse proprie

40 La Corte accoglie con favore la proposta adottata dalla Commissione nel quadro della tabella di marcia per l'introduzione di nuove risorse proprie, inclusa nell'All nell'ambito del QFP 2021-2027. La proposta riprende la struttura dei regolamenti MAR1 e MAR2 (cfr. paragrafo 14), facilitando così il consolidamento delle norme sulla messa a disposizione delle risorse proprie in futuro.

41 La Corte prende atto dei nuovi approcci e metodi proposti dalla Commissione per l'elaborazione delle nuove fonti di entrate, in particolare per quanto riguarda il calcolo delle risorse proprie basate sul CBAM e sugli utili riassegnati, che utilizzano dati effettivi anziché previsioni ed evitano in questo modo la necessità di effettuare un bilanciamento (cfr. paragrafo 24). A giudizio della Corte, tali misure contribuiscono ad aumentare la prevedibilità e possono ridurre l'onere amministrativo della gestione delle risorse proprie.

Necessità di una maggiore coerenza tra le norme di gestione delle risorse proprie

42 La Corte osserva che le norme introdotte dalla proposta per la gestione delle risorse proprie non sono sempre coerenti con quelle stabilite nel regolamento (UE, Euratom) n. 609/2014 del Consiglio (applicabile alle risorse proprie tradizionali, alle risorse proprie basate sull'RNL e sull'IVA), nel regolamento (UE, Euratom) 2021/770 del Consiglio (applicabile alla risorsa propria basata sui rifiuti di imballaggio di plastica non riciclati) e nel regolamento (CEE, Euratom) n. 1553/89 del Consiglio (applicabile alla risorsa propria basata sull'IVA).

43 Pur prendendo atto delle caratteristiche specifiche delle nuove risorse proprie proposte, la Corte ritiene che sia possibile un maggiore allineamento per quanto riguarda gli anni di riferimento utilizzati per calcolarle (cfr. paragrafi 22-24), i processi di bilanciamento e adeguamento (cfr. paragrafi 28-31), i termini ultimi per le rettifiche (cfr. paragrafo 32), la soglia per la rinuncia agli interessi su pagamenti effettuati tardivamente (cfr. paragrafo 33) e le procedure di riesame (cfr. paragrafi 35 e 36). La Corte invita la Commissione a considerare di ridurre il più possibile le differenze tra le norme, al più tardi al momento della fusione dei regolamenti MAR1, MAR2 e MAR3.

Necessità di consolidare in un unico atto legislativo tutte le norme per la messa a disposizione delle risorse proprie

44 Nella proposta, la Commissione è del parere che tutte le disposizioni per la messa a disposizione delle risorse proprie debbano “confluire assieme” in futuro, quando le nuove fonti di entrate saranno approvate. Pur prendendo atto di tale obiettivo, la Corte osserva altresì che non è stata ancora presentata una proposta relativa alla fusione di tutte queste disposizioni. La Corte ribadisce che un unico atto legislativo contenente un insieme completo di disposizioni per la messa a disposizione delle risorse proprie renderebbe il sistema più semplice e trasparente³⁷ ed esorta la Commissione a proporre che tutte le norme siano consolidate in un unico “regolamento sulla messa a disposizione”.

Dettagli insufficienti per effettuare una valutazione adeguata

45 Sebbene le osservazioni della Corte si basino su informazioni di pubblico dominio e su altri dati raccolti presso la Commissione, la proposta si fonda principalmente sulle proposte della Commissione relative alla legislazione settoriale dell’UE o sui lavori preparatori per tali proposte (cfr. paragrafo 17). Si tratta di documenti fondamentali che consentono alla Corte di formulare un parere su basi documentate, come richiesto dall’articolo 322, paragrafo 2, del TFUE.

46 Poiché tali nuove risorse proprie costituiscono un elemento importante del sistema di finanziamento dell’UE, la Corte gradirebbe essere consultata nuovamente dal Parlamento europeo e dal Consiglio quando saranno disponibili informazioni complete sul funzionamento delle risorse proprie basate sul CBAM e sugli utili riassegnati.

³⁷ Paragrafo 12 del parere 05/2018 e paragrafo 37 del parere 02/2021.

Il presente parere è stato adottato dalla Sezione V, presieduta da Tony Murphy, Membro della Corte dei conti europea, a Lussemburgo il 5 luglio 2022.

Per la Corte dei conti europea

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'k-h se', written in a cursive style.

Klaus-Heiner Lehne
Presidente

Allegato

Modifiche che la Corte suggerisce di apportare alla proposta e osservazioni su quest'ultima

Testo della proposta	Modifica suggerita	Osservazione
<p>Articolo 5, paragrafo 5</p> <p>“Ciascuno Stato membro trasmette alla Commissione, entro il 31 luglio..., calcolati in conformità all’articolo 15, ...”</p>	<p><i>Ciascuno Stato membro trasmette alla Commissione, entro il 31 luglio..., calcolati in conformità all’articolo 15, ...”</i></p>	<p>Il testo della proposta contiene un riferimento errato all’articolo pertinente.</p>